



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2374 DEL 23/12/2015

OGGETTO:	RIQUALIFICAZIONE VIA FA'A DI BRUNO A PONTESASSO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI MURETTI DI DELIMITAZIONE DELL'ARENILE - Importo Euro 100.000,00 - (CUP E33D15002880004 - CIG 65200947C6 - SIOPE 2102) - Annullamento determina n. 2287/2015 e nuova determina a contrarre
-----------------	---

IL DIRIGENTE

VISTE

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 03 Luglio 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e la Delibera di Giunta N. 304 del 24/07/2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015-2017;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 262 del 30.11.2015 con la quale veniva approvata la modifica al suddetto Piano Te nel quale l'intervento veniva inserito nell'elenco dei lavori - spese in conto capitale - nell'annualità 2016 - per e 100.000,00 al Cap. 0902.22.325 Imp. 2016/214;
- la Determina n. 2073 del 01.12.2015 con la quale si è proceduto alla variazione del fondo pluriennale vincolato per la modifica del cronoprogramma. Variazioni tra alcuni stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
- la determina a contrarre n. 2287 del 17/12/2015 con la quale veniva stabilito erroneamente che il concorrente doveva essere in possesso dell'Attestazione SOA per la categoria OS24 classifica I

CONSIDERATO che i requisiti di partecipazione rientrano invece nella Categoria OG1 classifica I

PREMESSO CHE

- Con Delibera di Giunta N. 552 del 10/12/2015 veniva approvato il progetto esecutivo per i "RIQUALIFICAZIONE VIA FA'A DI BRUNO A PONTESASSO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI MURETTI DI DELIMITAZIONE DELL'ARENILE" redatto dal Geom. Chiara Donnini dipendente comunale del Sett. 5° Lavori pubblici e Urbanistica per un importo complessivo di € 100.000,00, con imputazione al sottostante prospetto, in relazione alla quota di esigibilità della spesa:

Euro	Voce di bilancio	Ex Cap.	CUP	esercizio	Impegno	siope
100.000,00	0902.22.325		E33D15002880004	2016	273	2102

- il Progettista e Direttore dei lavori è il Geom. Chiara Donnini U.O. Manutenzioni - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - tel. 0721- 887398 – fax 0721 887271 e-mail: chiara.donnini @comune.fano.pu.it;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.10, comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. è l'Arch. Mariangela Giommi;
- il progetto è stato validato a termini dell'art. 55, del d.P.R. 207/2010, dal Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. *Mariangela Giommi* in data 03/12/2015;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., deve essere redatta apposita determinazione a contrarre;
- in relazione al disposto dell'art. 53, comma 2, del Codice dei Contratti, il contratto ha per oggetto la sola esecuzione;

VISTO che per detto contratto trovano applicazione, oltre che i principi e le disposizioni comuni della Parte I Titolo I, le norme della Parte II e in particolare il Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria", nonché il Titolo III "Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici", la Parte IV "Contenzioso" e la Parte V "Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni" del Codice dei contratti;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, nonché l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, i quali hanno stabilito che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla "determinazione a contrattare" del Responsabile del procedimento di spesa, nella quale vengono individuati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, si evidenzia quanto segue:

- *La scelta* del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 37 e art. 55 del D.lgs. 163/2006 ;

- L'importo presunto a base d'asta dei lavori è il seguente:

Lavori soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso		Importo progettuale dei lavori
<i>Lavori a misura a base d'asta</i>	<i>Oneri di sicurezza inclusi</i>	<i>Lavori in economia</i>	
Euro 77.252,98	Euro 1.000,00	Euro 9.670,00	Euro 87.922,98

- *Ai fini dell'ammissione* alla procedura di gara, oltre agli ulteriori requisiti specificati nell'allegato Bando di gara, il concorrente deve essere in possesso dell'Attestazione SOA per la categoria OG1 classifica I e della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, come da seguente prospetto:

lavorazione	Categoria D.P.R.. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Lavori edili	OG1	I	SI	€ 87.922,98	prevalente	max 20%

Non sono previste categorie scorporabili, pertanto l'unico tipo di associazione temporanea ammessa è quella di tipo orizzontale.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

- *Criterio di aggiudicazione* dell'appalto secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006 al netto del costo per la manodopera, degli oneri per la sicurezza (art. 86, comma 3-bis);
- *L'appalto* verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924.
- *Saranno escluse* le offerte in aumento. In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 122 c.9 del D.Lgs. 163/06 si provvederà, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci, all'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006;
- *il contratto* che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine: l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione arredo urbano di alcune zone del territorio comunale";
- *l'oggetto* del contratto è l'esecuzione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE VIA FA'A DI BRUNO A PONTESASSO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI MURETTI DI DELIMITAZIONE DELL'ARENILE", di cui al progetto esecutivo approvato e sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario;
- *per ogni clausola contrattuale*, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti si fa riferimento al Capitolato Speciale di Appalto nonché all'ulteriore documentazione parte integrante del progetto esecutivo approvato;

RILEVATO che nel Bando di gara sono indicate: le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità delle offerte e la procedura di aggiudicazione;

VISTO l'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 che prevede quanto segue:

"2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte."

VISTO l'art. 46 – comma 1 ter – del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce quanto segue:

"1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.";

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere presentate dai concorrenti, questo Ente utilizzerà la procedura prevista dall'art. 38 - comma 2 bis - del D.Lgs. 163/2006 – applicando la sanzione pecuniaria che, con il presente atto, viene fissata in € 74,19, pari all'uno per mille dell'importo a base di gara, da presentare secondo le modalità indicate nel Bando di gara;

VISTO l'art. 122, comma 6 lett.a), del D.Lgs. 163/2006, con il quale viene stabilito che "nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

Ufficiale della Repubblica Italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, ...omissis.. non può essere inferiore a ventisei giorni”;

DATO ATTO che si procederà agli adempimenti in materia di pubblicità delle gare ai sensi dell'art. 122 - comma 5 - del D.Lgs. 163/2006 , trattandosi “di bandi relativi a contratti di importo inferiore ai cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune”

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) del 09/12/2014 pubblicata sulla G.U. n. 159 dell' 11.07.2015 recante “Autofinanziamento per l'anno 2015” le stazioni appaltanti, nonché gli operatori economici che intendono partecipare a gare d'appalto, sono tenuti a versare un contributo all'Autorità sopra indicata, ai fini della copertura dei costi relativi al funzionamento della suddetta Autorità;

CONSIDERATO che l'ammontare di tale contributo viene fissato dall'A.N.AC. in relazione all'importo posto a base di gara e che tale contributo deve essere pagato entro il termine di scadenza del MAV emesso dalla suddetta Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;

RILEVATA, pertanto, la necessità di effettuare il pagamento di tale contributo entro il termine di scadenza del MAV per un importo di Euro 30,00, essendo l'ammontare dell'appalto in oggetto compreso tra 40.000 e 150.000 Euro, mediante l'utilizzo delle somme previste in Bilancio sull'apposito Capitolo di spesa relativo ai pagamenti ANAC;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Fano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014, ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fano (ente capofila), Fossombrone, Serrungarina, Saltara e Montemaggiore al Metauro approvandone lo schema di convenzione ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con successiva adesione anche del Comune di Cartoceto, giusta convenzione sottoscritta in data 5 marzo 2015;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 465 del 27/10/2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza che prevede che i comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante presso l'Amministrazione di Fano come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi nello stesso specificati;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.489 del 17/11/2015 ad oggetto “Avvio operatività CUC- Disposizioni transitorie nelle more dell'accreditamento presso l'ANAC”;

Dato atto pertanto, di dover procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante la costituita Centrale Unica di Committenza in conformità al comma 3 bis dell'art.33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Considerato che la presente spesa potrà essere aggiudicata a condizione che venga confermato nel testo definitivo della Legge di stabilità per l'anno 2016 quanto attualmente contenuto nell'art. 35 del relativo disegno di legge in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali.

Dato atto che in base a quanto sopra:

Determinazione numero 2374 del 23/12/2015 pag. 4



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

• *la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il relativo bando/lettera d'invito per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilità' 2016.
In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti."*

• Le suddette spese dovranno essere completate e pagate entro l'esercizio 2016.

• Il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione e di conclusione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità.

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

Visto l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

Visto il Provvedimento del Sindaco n° 49 del 27.12.2011 con cui si nomina il sottoscritto Arch. Giangolini Adriano quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica a far data dal 01/01/2012, prorogato con Provvedimento Sindacale n. 8 del 29/07/2015 fino al 31 Dicembre 2015;

Stante la propria competenza;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di **DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **DARE ATTO** che la determinazione n. 2287 del 17/12/2015 viene revocata e sostituita con la presente;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

- 2) di **DARE ATTO** che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 3) di **INDIRE** una procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 37 e art. 55 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di " Riqualficazione arredo urbano di alcune zone del territorio comunale " per l'importo a base di gara di Euro 87.922,98 di cui Euro 77.252,98 per lavori soggetti a ribasso d'asta, Euro 9.670,00 per lavori in economia ed € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- 4) di **DARE ATTO** che la suddivisione delle lavorazioni relative all'intervento è la **segunte**:

lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Lavori Edili	OG1	I	SI	€ 87.922,98	prevalente	max 20%

Non sono previste categorie scorporabili; pertanto l'unico tipo di associazione temporanea ammessa è quella di tipo orizzontale.

5) di **DARE ATTO** che l'appalto è a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, e che ai sensi dell'art. 122-comma 9 – del medesimo Decreto si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 86 - comma 1 – del medesimo decreto.

6) di **APPROVARE** il Bando di gara che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale,

7) di **STABILIRE** in € 87,92 pari all'uno per mille dell'importo a base di gara, la sanzione pecuniaria prevista per la procedura di cui all'art. 38 – comma 2 bis – del D.Lgs. 163/2006 ("soccorso istruttorio"), da presentare secondo le modalità previste nel Bando di gara;

8) di **STABILIRE** a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi ai fini della tranciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
- l'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tranciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9) di **DARE ATTO** che i codici CIG e CUP sono i seguenti:

CIG - 65200947C6

CUP - E33D15002880004

10) di **DARE ATTO**, che si darà corso al presente provvedimento nell'ambito della Centrale Unica di Committenza per l'attivazione e gestione della procedura di gara;

11) di **DARE ATTO** che, trattandosi di appalto di lavori, *non sono attive convenzioni CONSIP* (Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95);

12) di **ATTESTARE** ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

13) di **DARE ATTO** che il presente intervento è interamente finanziato con l'utilizzo di avanzo di amministrazione – fondi per il finanziamento spese in conto capitale e con la seguente imputazione:

Euro	Voce di bilancio	Ex Cap.	CUP	esercizio	Impegno	siope
100.000,00	0902/22/325		E33D15002880004	2016	273	2102

14) di **DARE ATTO** che la presente spesa potrà essere aggiudicata a condizione che venga confermato nel testo definitivo della Legge di stabilità per l'anno 2016 quanto attualmente contenuto nell'art. 35 del relativo disegno di legge in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali.

15) di **DARE ATTO** che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il relativo bando/lettera d'invito per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilità' 2016. In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti.

16) di **DARE ATTO** che le suddette spese dovranno essere completate e pagate entro l'esercizio 2016;

17) di **DARE ATTO** che si procederà al pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, come previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e dalla deliberazione della suddetta Autorità del 09/12/2014, pubblicata sulla G.U. n. 159 dell' 11.07.2015 recante "Autofinanziamento per l'anno 2015" pari ad Euro 30,00, essendo l'ammontare dell'appalto in oggetto compreso tra 40.000 e 150.000 Euro, mediante utilizzo delle somme previste in Bilancio sull'apposito Capitolo di spesa relativo ai pagamenti ANAC;

18) di **DARE ATTO** che il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione e di conclusione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità.

19) di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Mariangela Giommi;

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del D.Lgs.vo 33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina Provvedimenti Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B;

La presente determinazione viene trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge 488/1999 e, per le procedure attuative, all'Ufficio Appalti e Contratti, all'Ufficio di Ragioneria.

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

(Dott. Arch. Adriano Giangolini)



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo N. 82/2005)

DETERMINAZIONE N. 2374 DEL 23/12/2015

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

Conferma finanziam.su imp.16/273 per €87.922,98 (+iva)determina a contrarre

Fano, li 23-12-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

